

REGOLAMENTO (CEE) N. 1878/89 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per magnetroni a onde continue e per un prodotto chimico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di magnetroni a onde continue e di 1,3:2,4-Di-O-Benzyliden-D-glucitolo è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazio zero nei limiti di un volume adeguato e per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1989; che per non compromettere l'equilibrio del mercato di tali prodotti è opportuno fissare il volume dei contingenti tariffari comunitari provvisoriamente rispettivamente a 600 000 pezzi e a 10 tonnellate; che la fissazione di questi quantitativi non esclude comunque un eventuale adeguamento in corso d'esercizio;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti

contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingenziale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti designati qui di seguito è sospeso al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingenziale	Dazio contingenziale (in %)
● 09.2797	ex 8540 41 00	Magnetroni a onde continue, con potenza di uscita inferiore a 1 000 Watt, per la fabbricazione di forni a microonde	600 000 pezzi	0
09.2799	ex 2932 90 70	1,3:2,4-Di-O-Benzyliden-D-glucitolo di purezza di 96 % in peso o più	10 tonnellate	0

Nei limiti di detti contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia figuranti nell'atto di adesione.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingenziale corrispondente di un quantitativo uguale al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.